

N. R.G. 53355/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53355/2015 promossa da:

[REDACTED] nato in Nigeria il [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.to I.M. Pitorri;

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI ROMA;**

**RESISTENTE-CONTUMACE**

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

**OGGETTO:** riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il [REDACTED] cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento emesso il 29/4/2015 e notificato il 30.7.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 18.10.2016, dopo due rinvii richiesti per il deposito di documenti.

.....

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento

dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, deve essere premesso che la accurata ed approfondita audizione dello straniero da parte della Commissione, alla quale si rinvia, ne ha resa superflua l'audizione in sede giudiziale (non richiesta nemmeno dalla difesa del ricorrente in udienza), non evincendosi dalla prospettazione del ricorso nessuna circostanza ulteriore o diversa rispetto a quelle già riferite.

Il ricorrente innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere originario di un villaggio dell'Edo State, di aver lasciato la Nigeria nel 2013 dopo aver avuto problemi ereditari legati alla proprietà di un albergo di famiglia, avendo appreso che i propri fratellastri, dopo aver tentato di avvelenarlo, avevano commissionato l'omicidio di suo fratello ai membri di una setta; ha dunque rappresentato il timore di essere ucciso da tali persone in caso di rientro nel suo paese di origine.

Ebbene, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, dal momento che i motivi posti alla base della fuga dal Paese di origine sono del tutto estranei alla Convenzione di Ginevra; infatti, non risulta oggettivamente dimostrata, e nemmeno dedotta, la correlazione dell'espatrio con persecuzioni personali legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Invero, per come condivisibilmente rilevato dalla stessa Commissione, “le motivazioni poste a base dell'espatrio sarebbero di carattere personale e familiare e, pertanto, non rientrerebbero in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato”:

Del pari non può essere accolta l'istanza di asilo ex art. 10 Cost. proposta dal ricorrente, giacché “in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico” (Cass. 1° settembre 2006, n. 18940; Cass. 23 agosto 2006, n. 18353).

Non può essere, altresì, accolta la richiesta diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, non sussistendo i requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007.

Il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di

conflitto armato interno od internazionale, occorrendo in tale ultimo caso l'allegazione e dimostrazione di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita ed alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve avversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

E' onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Ciò premesso, si osserva che il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri, continuamente aggiornato, evidenzia che gli attacchi terroristici in Nigeria sono oggi concentrati nel Nord-Est del Paese (Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States) e la zona di provenienza del ricorrente (nato nell'Edo State, vissuto in un villaggio e negli tempi della sua permanenza in Nigeria asseritamente trasferitosi a Benin City) è estranea a quelle di maggiore tensione e non interessata da conflitti etnici e religiosi.

Tanto è confermato anche dal report 2015/2016 di Amnesty International.

La domanda merita di essere accolta sotto il profilo della protezione umanitaria, risultando il richiedente particolarmente vulnerabile, come da certificazione medica dallo stesso prodotta datata 13.12.2016, dalla quale emerge la presenza di disturbo post traumatico da stress e di disturbo dell'adattamento con ansia e depressioni misti, il quale rende opportuno un lavoro di sostegno psicologico da effettuare nel territorio di residenza.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente per la mancata costituzione del resistente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c, così dispone:

- riconosce a [REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED] i gravi motivi di carattere umanitario ex art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 22/5/2017

IL GIUDICE  
[REDACTED]

